

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

CON ISTANZA ADOZIONE PROVVEDIMENTO *INAUDITA ALTERA PARTE* ED

ISTANZA AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.

§ § §

Nell'interesse della dott.ssa **PASSALACQUA CLAUDIA** nata a **MESSINA** il **30 giugno 1991** e residente in **ALCARA LI FUSI (ME)** via **CIRCONVALLAZIONE NORD N 51 (C.F. PSS CLD 91H 70I 199X)** elettivamente domiciliata in **GALATI MAMERTINO (ME)** via **INNOCENTI n. 24/25**, nello studio dell'Avv. **Enrico Maria Antonio GIARDINIERI** del Foro di Patti, (C.F.: **GRD NCM 79L 23F 158H**) in virtù di delega allegata in calce al presente atto, con elezione di domicilio digitale alla PEC avv.giardinieri@pec.it

- **Ricorrente** -

Contro

- **M.I. Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Viale Trastevere n. 76/A di Roma, C.F. 80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Milano;

- **M.I. - Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F.:97254200153, con sede in Via Polesine, 13 – 20139 – Milano, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Milano;

- **M.I. - Ufficio X – Ambito Territoriale per la provincia di Milano**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80099830152, con sede in Via Soderini 24 – 20146 – Milano domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Milano;

- **Resistenti**-

§ § §



P R E M E S S O

- 1) Che, la ricorrente ha conseguito la laurea magistrale in “Scienze Storiche” con la votazione di 110/110 e lode accademica, in data 29 marzo 2021, presso l’Università degli studi di Messina (allegato n.1), idonea all’insegnamento per le seguenti classi di concorso;
- 2) Che, la ricorrente ha conseguito n. 24 C.F.U. (Crediti Formativi Universitari) per l’accesso al percorso F.I.T. del MIUR (ai sensi del D. Lgs 59/2017 e del D.M. 616/2017) presso l’Accademia delle Belle Arti Fidia, come da certificazione del 23/03/2019 in atti (allegato n. 2);
- 3) Che, la deducente ha partecipato alla Procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, di cui all’art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della Legge n.124 del 3 maggio 1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, di cui all’Ordinanza Ministeriale n.112 del 06.05.2022, con la presentazione della domanda telematica protocollo n. **m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7342776 del 25-05-2022** (allegato n. 3);
- 4) Che nella predetta domanda parte ricorrente ha richiesto l’aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie provinciali e d’Istituto per le supplenze delle classi di concorso di cui sopra;
- 5) Che, nella domanda valevole per il biennio 2022/23 – 2023/24, la parte deducente ha richiesto l’inserimento della propria posizione nelle graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze della scuola secondaria di I e II grado, seconda fascia, classe di concorso:
 - **A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO;**
 - **A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;**
- 6) Che, nella domanda del 25 maggio 2022, parte ricorrente ha indicato n. 20 scuole secondarie di II grado della provincia di Milano, con riferimento alla classi di concorso A012 e n. 20



scuole secondarie di II grado della provincia di Milano, con riferimento alla classi di concorso A022;

- 7) Che, in maniera del tutto illegittima, la procedura telematica di inoltro della domanda, secondo quanto disposto **all'Ordinanza Ministeriale n.112/2022** (allegato n. 4), **non ha consentito alla ricorrente di richiedere l'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali e nella II fascia delle graduatorie d'istituto, nonostante fosse in possesso del titolo di laurea e dei 24 C.F.U. validi per l'accesso al percorso F.I.T. del MIUR;**
- 8) Che, le limitazioni imposte dall'O.M. n.112/2022 determinano una vera e propria disparità di trattamento tra docenti abilitati all'insegnamento e docenti laureati con 24 C.F.U. che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici al fine di intraprendere la carriera di insegnante, al pari degli abilitati;
- 9) Che, l'AT MILANO con decreto prot. n. 0014005 del 30.08.2022, ha ripubblicato e Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Milano – posti comuni e di sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 (allegato n.5) nelle quali parte ricorrente risulta in seconda fascia per le classi di concorso in questione;
- 10) Che, la ricorrente propone il presente ricorso per ottenere il riconoscimento del valore abilitante della laurea e dei 24 C.F.U. per l'insegnamento nei posti normali della c. d. c. A019 negli istituti di istruzione secondaria di II grado, in base ai seguenti motivi di diritto.

§ § §

FUMUS BONI IURIS

1. Sul diritto della ricorrente a vedere riconosciuta la valenza abilitante della laurea e dei 24 C.F.U. per l'accesso al percorso F.I.T. del MIUR (ai sensi del D. Lgs 59/2017 e del D.M. 616/2017), al fine di ottenere l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto con la conseguente disapplicazione delle norme contrarie e degli atti amministrativi illegittimi.

- **Sull'Ordinanza Ministeriale n.112/2022 e sull'O.M. n.60/2020.**

L'istituzione delle nuove graduatorie provinciali e d'istituto, di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. n°124/1999, che hanno disciplinato anche le supplenze per il personale docente ed



educativo per gli anni scolastici 2020/21 – 2021/22, è stata disciplinata dall'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, richiamata dall'O.M. n.112/2022 di aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio 2022/23 e 2023/24.

L'art. 3, comma 9, dell'O.M. n.112/2022, nel solco della precedente, ha previsto la suddivisione nelle seguenti fasce delle G.P.S. (graduatorie per le supplenze), relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

b1) per le **classi di concorso di cui alla tabella A** dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;

b2) per le **classi di concorso di cui alla tabella B** dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antro-psyco-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.



La “seconda fascia” delle G.P.S., quindi, è costituita da aspiranti alle supplenze “*senza specifico titolo di abilitazione*” nelle classi di concorso per le quali si chiede l’inserimento in G.P.S.

Nel caso in questione **parte ricorrente**, sulla base di quanto illegittimamente disposto dall’O.M. n.112/2022, **è stata obbligata a richiedere l’inserimento della propria posizione, tramite la procedura telematica prevista, nella seconda fascia** delle predette classi di concorso per il biennio 2022/23 e 2023/24.

§ § §

- **Sul diritto all’inserimento in “prima fascia” delle G.P.S. in base all’equivalenza tra l’abilitazione all’insegnamento ed il possesso del titolo di laurea e dei 24 C.F.U.**

La Legge n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola) ha previsto che “*A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di insegnamento o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’art. 400 del Testo Unico D. lgs 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento e, per i posti di sostegno scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità... ”.*

Il Decreto Legislativo n. 59 del 13 Aprile 2017 ha introdotto la riforma del sistema di formazione iniziale ed accesso nei ruoli del docente nelle scuole secondarie statali, proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento, mediante l’art. 1, comma 181 della Legge 107/2015.

Tale legge, ai commi 180 e 181, ha, infatti, delegato il Governo al riordino, alla semplificazione ed alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, tra i quali l’avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione di docenti nella scuola secondaria statale, con la previsione di un accesso riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale (o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali), coerente con la classe disciplinare di concorso, e di almeno 24 crediti formativi universitari, conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi, acquisiti nelle



discipline antropo – psico -pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche.

Il D. Lgs n. 59/2017, in attuazione della legge delega, ha, pertanto, previsto una disciplina di accesso al concorso per l'assunzione dei docenti, ancora vigente, in base alla quale costituiscono requisito primario il possesso della laurea e dei 24 C.F.U. in specifici settori, ovvero l'espletamento dei tre anni di servizio, e non esclusivamente l'avvenuto conseguimento di un'abilitazione (TFA, PAS e SSIS), come era previsto in passato.

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 59/2017, infatti, (come modificato dalla L. 145/2018):
“Costituisce titolo d'accesso al concorso, relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo, comunque, il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...”

“Va inoltre rilevato che sebbene l'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) abbia inserito nel menzionato D. Lgs. n. 59/2017 l'art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento), secondo cui *“1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato (...)*”; ed abbia modificato integralmente l'art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso), stabilendo che *“1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso,*



*relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso (...)", eliminando il riferimento ai 24 CFU, tuttavia **in sede di conversione è stato previsto all'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) che "1. Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...)"**. (Cfr. Ordinanza Tribunale di Messina n. cronol. 34/2022 del 05.08.2022 – proc. n. 3354/2022 R.G.)*

Nell'alveo della Legge n. 107/2015, il legislatore, quindi, ha inteso ridefinire il concetto di "abilitazione all'insegnamento" con quanto disposto dagli artt. 5 e 17 del D. Lgs 59/2017. I 24 C.F.U. costituiscono un percorso diretto a sviluppare esperienze e professionalità proprie dell'abilitazione all'insegnamento, in quanto rappresentano un'attività di formazione orientata alla funzione docente.

Per tale ragione, il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU è divenuto titolo di accesso concorsuale alternativo ed equipollente al possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso.

Ne discende che "in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all'abilitazione" (Tribunale di Siena, ord. n. cron. 2493/19).

Sul punto basta evidenziare come lo stesso Ministero, in applicazione del D.M. n. 92 del 08.02.2019, abbia consentito ai concorrenti in possesso della laurea e di 24 C.F.U. di partecipare ai corsi di specializzazione nelle attività di sostegno, al pari dei docenti abilitati, superando



quanto previsto dal D.M. n. 249/2010 (art.13) che riservava tale possibilità esclusivamente ai docenti abilitati all'insegnamento.

Una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame rende evidente come il Ministero, nei fatti, abbia già accettato il valore equipollente della laurea e dei 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, tanto da consentire la partecipazione ai corsi di specializzazione nelle attività di sostegno a tali categorie di aspiranti docenti.

Dal combinato disposto delle predette norme deriva che *“il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181.*

Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie (d'Istituto) di II fascia - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.” (Tribunale di Messina, ord. N.89/2021).

La giurisprudenza è conforme nel ritenere la sussistenza di tale diritto e sul punto si richiamano altri precedenti del Tribunale di Messina – sezione Lavoro (ordinanze del 09.02.2022, n. 44-1/2022 R.G., e del 14.02.2022, n. 5329/2021 R.G.) e gli ulteriori provvedimenti di seguito indicati: Ordinanza del Tribunale di Siena del 27 Giugno 2020; Ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 22 Luglio 2020; Ordinanze del Tribunale di Busto Arsizio del 17 Luglio 2020; Ordinanze del Tribunale di Busto Arsizio n.2726/2020 del 20 Luglio 2020 e n. 34/2020 del 9 Gennaio 2020; Ordinanza del Tribunale di Siena n. 3009/2019 del 18.11.2019; Ordinanza del Tribunale di Palermo n. 42773/2019 del 8 Novembre 2019; Ordinanze del Tribunale di Termini Imerese n. 10223/2020 del 22 Luglio 2020 e n. 18512/2019 del 4-5 Novembre 2019; Ordinanza Tribunale di Monza n. 5242/2019 del 5 Novembre 2019.



Le O.M. n. 60/2020 e n. 112/2022 sono pertanto illegittime, discriminatorie e devono essere disapplicate nella parte in cui non consentono ai docenti – aspiranti supplenti, in possesso dei nuovi requisiti previsti dal D. Lgs 59/2017 per l’accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti (Laurea e 24 C.F.U.), di richiedere ed ottenere l’inserimento nella prima fascia della Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto.

Nel caso in questione, parte ricorrente è in possesso di laurea Magistrale, secondo quanto detto in premessa, che si richiama per brevità, ed ha conseguito n. 24 C.F.U. (Crediti Formativi Universitari) per l’accesso al percorso F.I.T. del MIUR (ai sensi del D. Lgs 59/2017 e del D.M. 616/2017) nelle discipline antropo – psico - pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, come da certificato in atti, conseguendo, secondo la normativa sopra richiamata, almeno sei crediti in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche (allegato n. 2).

Per quanto sopra spetta alla parte ricorrente l’inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto per le classi di concorso e gli ordini di istruzione sopra indicati con il giusto punteggio derivante dai titoli posseduti.

§ § §

2. Sulla violazione delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE per l’accesso all’insegnamento.

Ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere in un titolo di formazione oppure in una determinata esperienza lavorativa.

Secondo le norme comunitarie, quindi, non è necessario possedere entrambe le qualifiche per l’accesso ad un’attività professionale regolamentata, ma basta possederne solo una delle due sopra richiamate.

Le predette direttive comunitarie sono state recepte ed attuate in Italia con il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, e il D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.



In ambito nazionale, la professione d'insegnante è regolamentata da apposita normativa, in base alla quale è necessario il possesso di idonea "qualifica professionale" per l'esercizio della professione, che è corrispondente al "titolo di formazione" previsto dalle Direttive Comunitarie per l'accesso alla professione.

I termini di "abilitazione" e/o "idoneità", citati dalla normativa nazionale, non sono presenti nelle citate Direttive e nei relativi Decreti attuativi, con la conseguenza che tale terminologia deve ritenersi sostituita dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea, che, come sopra chiarito, può consistere in un "titolo di formazione" oppure in una determinata "esperienza lavorativa".

Le varie procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano negli anni (concorsi ordinari o straordinari, SISIS, TFA, PAS) non rientrano, infatti, nella definizione di "qualifica professionale" di cui alla citata Direttiva 2005/36/CE, in quanto costituiscono una procedura amministrativa volta a contingentare l'accesso alla professione d'insegnante, che, anche per tale ragione, viene svolta ogni anno da moltissimi soggetti assunti con contratto a tempo determinato non obbligatoriamente in possesso di specifica abilitazione.

Di conseguenza, vanno disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l'abilitazione quale requisito per accedere alla prima fascia delle G.P.S. ed alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto, in quanto in contrasto con la normativa comunitaria.

Nel caso in questione, al fine di valutare il possesso della specifica qualifica per l'accesso alla professione d'insegnante, secondo il dettato comunitario recepito in ambito nazionale, si evidenzia che il ricorrente è in possesso di titolo di formazione (laurea) e di 24 crediti formativi universitari idonei all'accesso al F.I.T. (ai sensi del D. Lgs. 59/2017 e del D.M. 616/2017).

Il possesso dei 24 Crediti Formativi Professionali, inoltre, costituisce un titolo di formazione che la normativa italiana ha individuato quale requisito soggettivo per la partecipazione alla procedura concorsuale di reclutamento dei docenti.



La parte ricorrente, quindi, possiede senza alcun dubbio la qualifica formativa prevista dalla normativa comunitaria al fine di essere considerata idonea all'insegnamento ed inserita nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.

Sul punto si richiama nuovamente la sentenza n. 2823 del 22.03.2019 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, resa nel procedimento n. 34510/2018 RG, e la sentenza del Tribunale di Cassino n. 452/2019 del 22.05.2019 in base alla quale “... *la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa...*”.

§ § §

3. Sulla competenza e giurisdizione del Giudice Ordinario.

La giurisprudenza di legittimità ha stabilito il consolidato principio di diritto per il quale “*la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed*



al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., S.U. 31 luglio 2018, n. 20350 ed altre).

Al riguardo la Cass. civ., Sez. Unite, 30 marzo 2021, n. 8774 è chiara: “.. ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio: "Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" ...”.

La norma che specificamente dispone la Giurisdizione Ordinaria è l'art. 63 del D. Lgs 165/2001, secondo il quale, al comma 1, “sono devolute al Giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle p.a. di cui all'articolo 1, comma 28 ... ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”.

Qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti, è nella giurisdizione del giudice ordinario, quindi, il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico ed eventualmente disapplicarli. (Cass., S.U., n.11712/2016; Cass., S.U., n. 21196/2017).



Diversamente “... restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, ai sensi del comma 4 del citato art. 63 del D. Lgs 165/2001.

Secondo la Cass. civ., Sez. un., 13 marzo 2020, n. 7218, inoltre, “qualora il giudizio verta su pretese qualificabili come diritti soggettivi attinenti al rapporto di lavoro - e, quindi, anche nell'ipotesi in cui si contesti l'esito di procedure concorsuali o selettive, nel senso anzidetto - sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario non ha alcuna incidenza il fatto che vengano in questione - come meri atti presupposti - atti amministrativi (ivi compresi gli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico e/o atti di macro-organizzazione) data la possibilità per il giudice ordinario di disapplicarli, laddove li ritenga rilevanti ai fini della decisione ma illegittimi, come risulta confermato dall'art. 63 cit., comma 1”; negli stessi termini, Cass. civ., Sez. un., 13 novembre 2019, n. 29465).

Nel caso in questione, la parte ricorrente vanta il diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali della provincia di Milano, per la classe di concorso di riferimento, in virtù di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario, che deve essere quello dell'ambito provinciale di Milano, d'interesse del deducente essendo corrispondente a quello di inoltro della domanda.

§ § §

4. Sull'onere della prova a carico del Ministero dell'Istruzione.

In base al “principio di vicinanza della prova”, spetta al Ministero, che ha a disposizione tutti i dati, dimostrare la correttezza del proprio operato.

Sul punto si richiamano i principi del Tribunale di Vicenza (ordinanza del 12.11.2016, procedimento n.1591/2016 RG), Tribunale di Firenze (sentenza n. 574/2017 del 13.06.2017, procedimento n. 3313 / 2016 RG) e del Tribunale di Ferrara (Sentenza n.83 del 28.04.2017, procedimento n.614/2016 R.G.).

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della “probabile fondatezza del diritto azionato”, riferito alla illegittimità del



provvedimento e che incombe sul MI l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi.

§ § §

PERICULUM IN MORA

La trattazione in via d'urgenza del ricorso in questione si rende assolutamente necessaria per le irreparabili conseguenze che derivano dal mancato inserimento della ricorrente nella prima fascia delle G.P.S. della provincia di Messina e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto delle scuole della medesima provincia, individuate in domanda, e per il conseguente pregiudizio irreversibile di permanere collocata, per il biennio 2022/23 e 2023/24, in posizioni e graduatorie deteriori, con esiti negativi certi nell'assegnazione delle supplenze.

Il mancato riconoscimento del valore abilitante dei titoli posseduti (laurea e 24 C.F.U.) e la durata biennale delle graduatorie in questione hanno come conseguenza immediata, certa, grave ed irreparabile, la mortificazione delle chances lavorative del ricorrente, con pregiudizi economici e sulla sua carriera professionale, che non possono attendere i tempi di svolgimento del giudizio ordinario.

Il pregiudizio alla professionalità della parte ricorrente, causato dalle illegittimità individuate nei superiori motivi di diritto, che qui si richiamano per brevità espositiva, non è risarcibile per equivalente ed avrà anche ripercussioni sugli incarichi lavorativi a tempo determinato.

Il permanere della parte deducente nella seconda fascia delle G.P.S. precluderà certamente, per il prossimo biennio, la possibilità di assunzione a tempo determinato, con incarichi al 30 giugno o al 31 agosto, e metterà a rischio anche il conferimento delle supplenze temporanee, a causa dell'illegittimo inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto.

Nello specifico, il posizionamento della docente in coda (in ultima fascia) alle G.P.S. e nelle graduatorie d'istituto, nonostante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, comporta una notevole riduzione nel biennio della possibilità di soddisfacimento dell'istanza della parte ricorrente, che potrà essere soddisfatta solo sui pochi posti che dovessero residuare dopo l'ottenimento delle supplenze annuali da parte dei docenti inseriti nelle G.A.E. e di coloro che sono collocati nella prima fascia delle G.P.S., senza alcuna certezza per gli aspiranti in



seconda fascia alle supplenze di ottenere un incarico annuale, ed in coda rispetto alle prime due fasce delle graduatorie d'istituto.

Senza un'adeguata tutela cautelare, spettante in applicazione della normativa sopra richiamata, la parte ricorrente, erratamente posizionata in fasce deteriori, subirà il danno del mancato conferimento delle supplenze, con conseguenze economiche (di mancato guadagno) e di mancata progressione nella carriera lavorativa, determinata dall'impossibilità di ottenere il punteggio che si acquisisce con l'attività di servizio e che determina la progressione dei docenti nella graduatoria di riferimento.

Il pregiudizio subito dall'istante, quindi, non ha natura "meramente patrimoniale", ma comporta una evidente lesione di una posizione giuridica soggettiva che non è risarcibile per equivalente che riguarda la professionalità acquisita e da acquisire.

Altro danno certo, grave ed irreparabile è costituito dal consolidamento del diritto di terzi all'ottenimento delle supplenze che spetterebbero alla ricorrente, in applicazione della normativa vigente e con il corretto posizionamento spettante nelle fasce delle G.P.S. e graduatorie d'Istituto.

Nel caso che ci occupa, infatti, l'esclusione dell'istante dalla c.d. prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e dalla seconda fascia di quelle d'istituto, di cui alla procedura regolata con l'O.M. 112/2022, rappresenta una certa ed imminente compromissione del diritto al lavoro, alla retribuzione economica ed alla possibilità di sostentamento proprio e della famiglia della parte ricorrente.

I tempi di un giudizio ordinario non sono compatibili con la definizione delle prossime procedure di pubblicazione della G.P.S. e delle graduatorie d'Istituto, né con la successiva procedura di assegnazione delle supplenze.

È, quindi, necessaria l'adozione della tutela cautelare richiesta, non essendo pensabile un differimento della decisione al merito o in tempi ordinari.

Sul punto si richiama il provvedimento del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina del 14.01.2022 che, ravvisata la sussistenza del *fumus boni iuris*, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio, ha ritenuto altresì esistente il periculum in mora "considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di



essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Ciò anche tenuto conto della possibilità, dedotta dal ricorrente e documentata in allegato, che il Miur tenga conto dei soggetti inseriti nella prima fascia per l'immissione in ruolo a tempo determinato”.

Di tale avviso è anche l'**Ordinanza n. cron. 34/2022 – proc. 3354/2022 RG sez. Lavoro del Tribunale di Messina** secondo la quale *“i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, che rischia di pregiudicarne lo sviluppo professionale con effetti destinati a crescere esponenzialmente anche per l'immediato futuro (sotto il profilo del punteggio), tenuto conto che l'amministrazione procederà all'attribuzione degli incarichi di supplenza attingendo in ordine dal personale inserito nelle prime fasce delle graduatorie in questione.”*

§ § §

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il ricorrente, *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso, *contrariis reiectis*, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e delle norme di rito, chiede che l'On.le Giudice del Lavoro adito, previ gli adempimenti di rito e quanto altro ritenuto, **previa anche l'emissione di provvedimento cautelare *inaudita altera parte***, da confermare nel prosieguo del giudizio, Voglia accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

con provvedimento ex art 700 C.P.C., anche con decisione *inaudita altera parte* ed immediatamente esecutiva come per legge, ovvero a seguito di comparizione delle parti in contraddittorio nei modi e termini di rito, Voglia:

1) Accertare, ritenere e dichiarare che la parte ricorrente è in possesso di titolo con valore abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della Laurea Magistrale e dei 24 C.F.U. - Crediti Formativi Universitari e, per l'effetto, ordinare l'inserimento, anche a titolo di aggiornamento della posizione della parte deducente, nella **prima fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze (G.P.S.) della provincia di MILANO** per la scuola secondaria di I e II grado relativamente alle classi di concorso c. d. c. A012 e A022, il tutto con la conseguente



disapplicazione delle norme contrarie e degli atti amministrativi illegittimi, così come indicato in ricorso, e con ogni altra statuizione di legge;

2) Condannare controparte alle spese, compensi, onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di averle anticipate.

L'Avv. Enrico Maria Antonio GIARDINIERI dichiara di eleggere domicilio digitale alla propria pec: avv.giardinieri@pec.it, e che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Si depositano i seguenti atti e documenti:

- 1) Certificato di laurea Magistrale;
- 2) Certificato conseguimento 24 CFU;
- 3) Domanda inserimento GPS e graduatorie Istituto
- 4) Decreto prot. n. 0014005 del 30.08.2022 dell'AT di Milano di ripubblicazione graduatorie GPS;
- 5) Ordinanza Ministeriale n.112/2022;
- 6) Graduatorie GPS 2020/22;

S.J.L.

Galati Mamertino (Me), 16.09.2022

Avv. Enrico Maria A. GIARDINIERI

(Firmato Digitalmente)

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Premesso

il su-esteso Ricorso ex art. 700 c.p.c.;

Ritenuto

1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR, oggi MI e dai relativi uffici;



- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 c.p.c. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche **Codesto Ill.mo Tribunale di Milano**, nel procedimento n. 3987/2017 R.G., ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 c.p.c., in quanto ha precisato che *“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”*;
- 5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale **nel sito del MIUR, oggi M.I.** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 6) Che, la chiesta notifica ex art.151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente.

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del **Sito Istituzionale del MIUR, oggi M.I.** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Galati Mamertino (Me), 16.09.2022

Avv. Enrico Maria A. GIARDINIERI
(Firmato Digitalmente)

